



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

CONTRIBUTI ED INVESTIMENTI PER L'UNIVERSITA' E LA RICERCA

DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA DEDUCIBILITA' FISCALE

Attualmente le disposizioni normative su “deducibilità/benefici fiscali” di contributi ed erogazioni liberali alle università, di cui le persone fisiche o giuridiche, possono godere sono articolate.

Di seguito presentiamo una rapida sintesi, corredata dei necessari riferimenti normativi, con l'obiettivo di guidare, con la massima semplicità, tutti coloro che volessero supportare l'attività dell'Università di Trieste con il proprio contributo.

Le modalità con le quali persone ed imprese possono offrire il loro contributo sono essenzialmente due:

- ◇ erogazioni liberali
- ◇ investimenti in ricerca e sviluppo che consentono di ottenere crediti di imposta.



Puoi sostenere il nostro Ateneo anche senza alcun aggravio di contribuzione scegliendo di destinare la tua quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) all'Università di Trieste: indica il codice fiscale dell'Università di Trieste (C.F. 80013890324) nell'apposito riquadro della tua dichiarazione dei redditi.

Questa pubblicazione è stata curata da

Settore Servizi Amministrativi generali
Ufficio gare e contratti
Per ulteriori informazioni:
Indirizzo di posta elettronica: gare.appalto@amm.units.it

Settore Servizi economico finanziari
Unità di staff servizi fiscali
Per ulteriori informazioni:
Indirizzo di posta elettronica: fiscalita@amm.units.it

EROGAZIONI LIBERALI

L'erogazione liberale consiste nello spontaneo versamento di una somma di denaro o nella cessione gratuita di un bene da parte di un donatore, senza che vi sia alcun corrispettivo in cambio.

Il nostro sistema tributario riconosce delle agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni di imposta oppure come deduzioni dal reddito imponibile, ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, tra cui le Università.

In tutti i casi, per documentare la donazione e portarla legittimamente in deduzione o detrazione, è necessario che l'università rilasci apposita ricevuta al donante.

Per quanto riguarda la forma, ricordiamo che le donazioni sono regolate dal Codice civile (art.782 c.c.) che prescrive l'atto pubblico, sotto pena di nullità, salvo quando la **donazione rivesta carattere di modico valore**, carattere che va valutato *anche in rapporto alle condizioni economiche del donante* (art.783 c.c.).

Gli atti di liberalità per il finanziamento della ricerca da parte delle società e degli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) in favore di università sono esenti da tasse e imposte indirette (quindi, anche dall'imposta di bollo e di registro).

BENEFICI FISCALI PER I PRIVATI (PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI)

I soggetti privati (persone fisiche non imprenditori) che effettuano donazioni alle Università hanno diritto a delle agevolazioni fiscali, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO).

Si richiama l'attenzione sul fatto che gli oneri detraibili e deducibili hanno un diverso impatto sul carico fiscale della persona fisica che effettua la donazione: in caso di deduzione dal reddito imponibile, il beneficio fiscale sarà pari all'aliquota massima raggiunta in sede di dichiarazione dei redditi, mentre in caso di detrazione d'imposta, in tutte le ipotesi di seguito illustrate, il risparmio fiscale conseguibile è una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% dell'onere sostenuto dal contribuente.

ONERI DEDUCIBILI

Nel caso delle "persone fisiche" (privati) le erogazioni liberali in denaro sono integralmente deducibili dal reddito complessivo.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-quater) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, infatti, dal reddito complessivo delle persone fisiche non imprenditori si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, «*le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali*».

ONERI DETRAIBILI

In caso di erogazioni liberali in denaro, è anche possibile, anche se meno vantaggioso, sfruttare il meccanismo della detrazione d'imposta pari al 19% (art. 15 comma 1 lett. i-octies), secondo il quale sono detraibili per i donatori "privati" (persone fisiche, non imprenditori) «*le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università (...)*».

IN SINTESI

Erogazioni liberali in denaro a favore, tra l'altro, di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche:

Deduzione dell'importo oggetto di donazione dal reddito complessivo senza limiti

Erogazioni liberali in denaro a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro e quindi, nel nostro caso anche dell'Università pubblica:

Detrazione dall'imposta lorda per il 19% dell'importo oggetto di donazione

BENEFICI FISCALI PER LE IMPRESE ED ENTI (IMPRENDITORI INDIVIDUALI, SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI RESIDENTI)

Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese (siano queste esercitate in forma individuale o collettiva) ed enti commerciali e non commerciali, a differenza di quelle effettuate dai contribuenti persone fisiche (che non siano imprenditori), costituiscono sempre un onere deducibile.

La deducibilità fiscale, sia essa totale o parziale, è questione di notevole rilevanza in quanto determina – di fatto – un maggiore o minor impatto dell'erogazione liberale stessa in termini di risparmio d'imposta.

In base alla normativa attualmente vigente, il margine di deducibilità concesso dal legislatore è modulato in base alle caratteristiche dell'ente destinatario delle liberalità e/o delle attività da questo svolte, ma anche dalle condizioni soggettive del soggetto donante (in particolare, i maggiori benefici fiscali sono riservati ai soggetti passivi IRES per il finanziamento alla ricerca).

- ◆ sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il **finanziamento della ricerca**, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore delle **università** (così l'articolo 1, comma 353, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Tale liberalità destinata al finanziamento della ricerca anche universitaria può essere quindi portata in deduzione dal reddito complessivo del donante senza limiti in sede di dichiarazione dei redditi (Unico). Possono rientrare in questa casistica i finanziamenti per borse di dottorato di ricerca, per assegni di ricerca, ed in genere attività di ricerca istituzionale effettuata dalle università.

- ◆ sono deducibili, fino al 2% del reddito di impresa dichiarato, le erogazioni liberali fatte a favore di una **persona giuridica che persegue esclusivamente finalità** di educazione, *istruzione*, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o **finalità di ricerca scientifica** (così l'articolo 100, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

Tale liberalità (meno vantaggiosa rispetto al caso precedente) destinata al finanziamento generico anche delle università può essere quindi portata in deduzione dal reddito complessivo del donante nel limite del 2% del reddito dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi (Unico).

Possono rientrare in questa casistica anche i finanziamenti generici per attività didattica delle università o per borse di studio.

- ◆ sono deducibili, entro il 2% del reddito di impresa dichiarato fino ad un massimo di € 70.000,00, le erogazioni liberali in denaro fatte a favore di un **istituto scolastico senza scopo di lucro** quando la donazione sia **finalizzata all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa** (così l'articolo 100, comma 2, lettera o-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

Tale liberalità (meno vantaggiosa rispetto al caso precedente) destinata al finanziamento del sistema nazionale di istruzione può essere quindi portata in deduzione dal reddito complessivo del donante nel limite del 2% del reddito dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi (Unico) con un massimale di euro 70.000,00.

Possono rientrare in questa casistica i finanziamenti per l'ampliamento dell'attività didattica e dell'offerta formativa nonché per borse di studio.

A chi rivolgersi:

Se vuoi fare una donazione, puoi rivolgerti all'Ufficio indicato in calce, che ti fornirà tutte le informazioni necessarie e ti accompagnerà in tutti gli adempimenti richiesti, sia per effettuare la donazione che per ricevere l'attestazione necessaria ad ottenere i benefici fiscali richiesti.

Settore Servizi Amministrativi generali

Ufficio gare e contratti

Piazzale Europa, 1

Indirizzo di posta elettronica: gare.appalto@amm.units.it

Per crescere

Gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo sono fondamentali per sostenere la crescita economica di un Paese.

A ricordarcelo è l'Unione europea, secondo cui investire il 3% del PIL dell'UE per la ricerca e l'innovazione entro il 2020 potrebbe generare 3,7 milioni di posti di lavoro e far crescere il PIL annuale, fino a toccare gli 800 miliardi di euro, entro il 2025.

INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO CHE CONSENTONO DI OTTENERE CREDITI DI IMPOSTA.

Lo strumento del credito di imposta è meno vantaggioso per le imprese rispetto al caso delle erogazioni liberali alla ricerca di cui sopra perché contiene maggiori vincoli giuridici ed economici.

Il credito di imposta è stato introdotto con Decreto Legge 145/2013, art. 3, e ha subito alcuni interventi di modifica, da ultimo con la Legge di Bilancio per il 2017.

Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese (esclusi i redditi di lavoro autonomo) che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, compresi i contratti di ricerca con le università.

In quest'ultimo caso (contratti di ricerca con le università) il credito d'imposta compete nella misura del 50% delle tipologie di spese ammesse (esempio, valore del contratto di ricerca), con soglia minima pari ad euro 30.000 annui e importo massimo agevolabile pari a 20 milioni di euro.

A chi rivolgersi:

L'Università di Trieste ha previsto nella propria organizzazione una struttura dedicata al rapporto con le imprese ed il territorio per il trasferimento della conoscenza:

Settore Servizi alla Ricerca e rapporti con il territorio
Ufficio Industrial Liaison Office e Placement
Indirizzo di posta elettronica: ilo@units.it

Qui puoi trovare:

- A) **SERVIZI ALLE IMPRESE:** l'Ufficio ti accompagnerà nella ricerca all'interno delle strutture dipartimentali delle competenze e dei prodotti che possano costituire proposte o soluzioni ai tuoi bisogni di innovazione;
- B) **OPPORTUNITA' DI INNOVAZIONE:** nuovi prodotti/processi da lanciare sul mercato o utilizzare per ottimizzare il tuo business, risultato di progetti di ricerca industriale che non sempre vengono sfruttati perché non trovano il giusto sbocco. Alcuni di questi vengono addirittura brevettati.
- C) **OPPORTUNITA' DI INVESTIMENTO:** imprese snelle e ad alto tasso tecnologico, nate nell'Università, formate da ricercatori giovani e dinamici, che scelgono di far fruttare l'esperienza maturata entrando nel mercato, offrendo prodotti e servizi innovativi ready to market, che possono fare al caso tuo.

Le erogazioni liberali possono essere fatte esclusivamente con accredito sul c/c dell'Ateneo, specificando la seguente causale:
<< DONAZIONE A FAVORE DELL'UNIVERSITA' DI TRIESTE - ... (se si desidera precisare una struttura beneficiaria) ... >>

Coordinate Bancarie

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	
Unicredit SpA - Filiale Trieste Severo	
IBAN	IT19M0200802223000003623364
SWIFT/BIC	UNCRITM10UC